

5 per 1000 Associazioni Sportive Dilettantistiche

Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale possono partecipare al riparto del 5 x1000 per l'anno 2016.

In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle **seguenti attività**:

- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

A partire dal **31 marzo 2016**, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti presentano la domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando [modello – pdf](#) e [software](#) specifici.

La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o

Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

L'iscrizione deve essere presentata entro il **9 maggio 2016**. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

Ravvedimento per iscrizione tardiva

Anche per l'anno finanziario 2016, possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2016, versando contestualmente una **sanzione** di importo pari a **250 euro**.

I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (**7 maggio 2016**).

All'atto dell'iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l'avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.

Attenzione

chi vuole accedere al beneficio del 5 per mille di quest'anno deve, comunque, presentare la domanda anche se l'ha già inviata per gli anni 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 oppure è presente nell'elenco trasmesso dal Coni per l'anno 2008.

(Fonte: Agenzia delle Entrate)



**Puoi utilizzare la demo gratuita per un
periodo illimitato ed attivare
l'abbonamento quando lo riterrai
opportuno.**